

TI_GERICHTE 11.2003.31 vom 14. Juli 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-07-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.31

FR: TI_GERICHTE 11.2003.31 du 14 juillet 2006

IT: TI_GERICHTE 11.2003.31 del 14 luglio 2006

Regeste

Azione di riduzione riguardante l'eredità di un cittadino italiano con ultimo domicilio in Svizzera: foro, diritto applicabile, decorrenza del termine di perenzione

Erwägungen

E. 2

Il Pretore ha accertato anzitutto la propria competenza per territorio rilevando che nel memoriale di risposta la convenuta si era incondizionatamente costituita in giudizio davanti ai tribunali svizzeri e che il foro all'ultimo domicilio italiano del defunto non è imperativo. Ciò premesso, egli ha ricordato che a norma dell'art. 533 cpv. 1 CC l'azione di riduzione si prescrive nel termine di un anno dal momento in cui l'erede ha conosciuto la lesione della propria porzione legittima. Nella fattispecie l'attrice aveva avuto modo di consultare il testamento del padre, venendo a sapere di essere stata esclusa dall'eredità, solo nel dicembre del 1998, sicché a torto la convenuta eccepiva la tardività dell'azione. Quanto alla legge applicabile, il testatore non aveva assoggettato la successione al proprio diritto nazionale, di modo che all'attrice spettavano i tre quarti dell'eredità, conformemente all'art. 471 n. 1 CC. La particella n. 539 andava dunque iscritta a nome della comunione ereditaria fu _____ (come chiedeva all'attrice), ripristinando il diritto di abitazione e di usufrutto che la convenuta aveva fatto cancellare al momento di ottenere il trapasso dell'immobile a suo nome. Nulla poteva invece essere riconosciuto all'attrice in liquidazione del patrimonio mobiliare della successione, il saldo attivo di fr. 5480.50 dovendo essere posto in compensazione con il credito avanzato dalla convenuta per avere sopperito in gran parte al mantenimento di _____ nel corso degli anni. Onde, per finire, l'accoglimento dell'azione entro tali limiti. I. Sull'appello principale

E. 3

La convenuta ribadisce in primo luogo quanto da lei sostenuto nel memoriale conclusivo sottoposto al Pretore, ovvero che giusta l'art. 17 cpv. 3 del trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia, concluso il 22 luglio 1868 ed entrato in vigore il 1° maggio 1869 (RS 0.142.114.541), “le controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo all'eredità da lui relitta saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che l'Italiano aveva in Italia”. A suo avviso tale foro è imperativo, sicché il Pretore avrebbe dovuto accertare la propria incompetenza d'ufficio e respingere l'azione in ordine (memoriale, punto 1). Il giudice esamina di propria iniziativa, in ogni stadio di causa, i presupposti processuali, tra cui la competenza per territorio se il foro è imperativo (art. 97 n. 3 CPC, art. 34 cpv. 1 LForo). La competenza per territorio prevista dall'art. 17 cpv. 3 del trattato bilaterale si riferisce a tutte le “controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo all'eredità da lui relitta”, quindi anche a un'azione di riduzione o a una petizione d'eredità (altri esempi in: Dutoit/Knoepfler /Lalive/Mercier ,

Répertoire de droit international privé suisse, vol. 3, Berna 1986, pag. 118 n. 16).

Contrariamente all'opinione dell'appellante, tuttavia, tale foro non è imperativo (al proposito la giurisprudenza è univoca: DTF 91 III 25 in fondo con richiami). Non incombeva dunque al giudice verificare d'ufficio la propria competenza per territorio. Spettava alla convenuta contestarla nel memoriale di risposta, sotto pena di perenzione processuale (art. 78 cpv. 2 CPC). Entrando nel merito della lite senza nulla obiettare, essa si è costituita incondizionatamente in giudizio (art. 10 cpv. 1 LForo). L'art. 10 cpv. 2 LForo permette invero al giudice di declinare la propria competenza, anche qualora il convenuto nulla eccepisca al riguardo, ove “la controversia non denoti sufficiente nesso territoriale o materiale con il foro pattuito” (art. 9 cpv. 3 LForo). Tale possibilità viene meno tuttavia, nelle relazioni internazionali, qualora alla controversia si applichi il diritto svizzero (art. 5 cpv. 3 LDIP). E nella fattispecie – come si vedrà oltre (consid. 4b) – tale è proprio il caso. Ne segue che su questo primo punto l'appello manca di consistenza.

E. 4

Nel merito l'appellante afferma che l'attrice è venuta a sapere della morte del padre probabilmente già nel 1992, ma al più tardi nel 1996, come risulta dalla testimonianza di _____ . Lei medesima, del resto, ha ammesso di esserne stata cognita sin dal luglio o dall'agosto del 1998. E siccome il termine di un anno per promuovere azione di riduzione decorre dalla morte del disponente, la petizione sarebbe irricevibile. Poco importa – secondo la convenuta – che a quel tempo l'attrice non conoscesse l'esatta consistenza della successione. Essa sapeva che il padre l'aveva esclusa dall'eredità e tanto bastava. A torto il Pretore avrebbe perciò reputato l'azione tempestiva (memoriale, punto 2). a) L'art. 533 cpv. 1 CC stabilisce – come detto – che l'azione di riduzione “si prescrive” in un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti (il termine assoluto di dieci anni computati dalla pubblicazione delle disposizioni testamentarie, rispettivamente dalla morte del disponente non è di rilievo nel caso in esame). La “prescrizione” è in realtà una perenzione (Forni/Piatti in: Basler Kommentar , ZGB II, 2^a edizione, n. 1 ad art. 533 CC). Essa comincia a decorrere il giorno in cui l'erede acquisisce una conoscenza almeno approssimativa della lesione. Non occorre ch'egli sia in grado di quantificare la sua pretesa (in casi del genere la procedura cantonale deve consentire di promuovere azioni anche con richieste non cifrate). Se poi la lesione della legittima è dovuta a una disposizione di ultima volontà, la perenzione comincia a decorrere già al momento in cui l'erede scopre di essere stato escluso dalla successione (DTF 121 III 250 consid. 2b). b) Preliminarmente si pone l'interrogativo della legge applicabile. Si è appena spiegato che giusta l'art. 17 cpv. 3 del trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia, il foro – derogabile – per le controversie sorte tra eredi di un Italiano morto in Svizzera è quello dell'ultimo domicilio avuto dall'Italiano in Italia. Ora, a dispetto delle apparenze tale norma non riguarda solo il foro, ma anche il diritto applicabile (Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 26 ad art. 86 con richiami ; Dutoit/Knoepfler/ Lalive/Mercier , op. cit., pag. 129 n. 43 e pag. 130 n. 48; v. anche DTF 120 II 295 consid. 2), quantunque Broggini sembri ormai dissentire (Le successioni nei rapporti italo-svizzeri, in: Temi scelti di diritto ereditario, CFP, collana rossa n. 28, Lugano 2002, pag. 152 nota 17). Il problema è dunque di sapere se in tali casi, derogandosi – come in concreto – al foro italiano in favore di quello svizzero, si applichi eo ipso la legge svizzera. La risposta è negativa. L'applicazione del diritto ereditario svizzero presuppone che al proposito le parti si siano almeno tacitamente accordate (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier , op. cit., pag. 129 n. 45). Sta di fatto che nella fattispecie, come l'appellante medesima precisa, “qualora fosse

stabilita la competenza della Pretura di Locarno Campagna” l'applicazione del diritto svizzero non è contestata (memoriale, pag. 3 in alto). L'istante conferma da parte sua che “in caso di competenza territoriale del tribunale adito” l'applicazione del diritto svizzero è “pacifica e incontestata” (osservazioni all'appello, pag. 4 nel mezzo). Per quel che è della legge nazionale, le parti hanno quindi optato inequivocabilmente per il diritto svizzero. E tale scelta non rischia di pregiudicare la posizione di terzi, non risultando sussistere altri eredi oltre all'istante (legittimaria) e alla convenuta (istituita). A ragione il Pretore ha applicato pertanto la legge svizzera. c) Tornando al termine perentorio dell'art. 533 cpv. 1 CC, nel caso specifico il Pretore ha accertato che solo nel dicembre del 1998 l'attrice aveva avuto modo di consultare il testamento del padre, “apprendendo così la sua esclusione dall'asse ereditario”. Quanto alla generica notifica della pubblicazione avvenuta nel luglio del 1990 sul Foglio ufficiale agli eredi legittimi di ignota dimora, essa non era di alcuna validità (sentenza, pag. 6 in basso). La convenuta non revoca in dubbio tale principio, ma asserisce che il termine annuo decorre dalla morte del testatore. L'affermazione non è seria (oltre che contraria al testo di legge). Il termine comincia a decorrere il giorno in cui l'erede scopre la lesione della propria legittima. Certo, a parere dell'appellante l'attrice “ben doveva sapere di essere stata del tutto ignorata nell'ambito della successione”, nessuna notizia essendole giunta circa eventuali disposizioni di ultima volontà lasciate dal padre. Tale deduzione però è assolutamente gratuita. Finché l'erede legittimario non sa di essere stato escluso dalla successione, il termine annuo dell'art. 533 cpv. 1 CC non decorre. E la scoperta presuppone una conoscenza positiva, seppure imprecisa, del fatto che il testatore ha proceduto a una liberalità suscettibile di riduzione (Steinauer, *Le droit des successions*, Berna 2006, pag. 394 n. 824a). Che in concreto l'attrice sia venuta a conoscenza del contenuto del testamento paterno solo nel dicembre del 1998 non è contestato. Al riguardo l'appello non merita quindi altra disamina.

E. 5

Per quanto attiene alla consistenza dell'eredità, l'appellante fa valere che la particella n. 539 non è mai appartenuta al defunto. Era intestata a lui solo perché si pensava che, essendo di nove anni più giovane, le premorisse. In realtà la convenuta pretende di avere finanziato personalmente tanto l'acquisto del terreno (nel 1963) quanto la costruzione della casa (nel 1969). A suo avviso poi, nella peggiore delle ipotesi il Pretore avrebbe dovuto attenersi a una scrittura privata del 12 settembre 1963 (doc. 1) in cui lei e il defunto si davano atto che il fondo era proprietà di entrambi in ragione di metà ciascuno e che, alla morte di uno di loro, il bene sarebbe passato in proprietà esclusiva dell'altro (memoriale, punti 3 e 4). L'appello è una volta ancora infondato. Che la convenuta abbia finanziato essa medesima l'acquisto del terreno e la costruzione dell'immobile è, intanto, una circostanza non dimostrata, come si vedrà nel considerando che segue. Quanto alla scrittura privata del 12 settembre 1963 (un foglio dattiloscritto firmato dalle due parti), essa non può riferirsi alla casa unifamiliare, edificata solo sei anni dopo, mentre per quel che è del terreno essa non basta a comprovare un'iscrizione nel registro fondiario meramente fittizia. Come mai, in effetti, il fondo sia stato intestato al solo _____ la scrittura privata non dice. La tesi che ciò sia avvenuto nel fallace convincimento che questi premorisse alla convenuta, oltre che nuova (e quindi irricevibile: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), manca di qualsiasi riscontro agli atti. E a nulla sussidia affermare che della simulata iscrizione a registro fondiario “l'istruttoria di causa ne è la prova” senza indicare minimamente a quali risultanze istruttorie ci si riferisca.

E. 6

Ribadisce l'appellante che la costruzione della casa è stata finanziata da lei e che, proprio in garanzia di ciò, nel 1969 il defunto ha acceso sul fondo una cartella ipotecaria di fr. 200 000.– (a lei consegnata), costituendo nel 1972 anche di un diritto di abitazione e di usufrutto in favore di lei medesima. Fosse stato coerente, quindi, il Pretore avrebbe dovuto non solo far reinscrivere il diritto di abitazione e l'usufrutto, ma riconoscerle almeno la garanzia ipotecaria di fr. 200 000.– (memoriale, punto 5). a) Il primo giudice non ha creduto all'argomentazione della convenuta. Ha accertato che la cartella ipotecaria era stata data in pegno l'11 maggio 1973 alla Banca Popolare Svizzera perché la convenuta ottenesse un credito in conto corrente di fr. 100 000.–, aumentati a fr. 135 000.– il 5 luglio 1977. La somma di fr. 100 000.– era poi stata prelevata da _____, che con il capitale aveva ritirato l'inventario del ristorante "Lido" ad Ascona (attività commerciale della coppia), riconoscendosi debitore dell'importo verso la convenuta. Il credito di fr. 135 000.– è poi stato ripreso il 13 marzo 1979 su un conto intestato alla convenuta e a _____. All'apertura della successione la cartella ipotecaria garantiva dunque – ha rilevato il Pretore – non un credito della convenuta, bensì il conto corrente intestato ai due per la loro attività commerciale, conto che alla morte di _____ registrava un saldo di fr. 3618.68 e che il 2 aprile 1993 è stato estinto (sentenza, pag. 9). Se la convenuta ha profuso del suo nella costruzione dell'immobile, pertanto, ciò va considerato – ha concluso il Pretore – alla stregua di una donazione non revocabile (sentenza, pag. 10 in alto). b) L'appellante sembra affermare – per quanto è dato di capire – che la cartella ipotecaria è stata sì data in pegno alla _____ per garantire un debito del defunto, ma che tale debito è poi stato rimborsato e il titolo è tornato nelle mani della convenuta "a garanzia degli investimenti da lei fatti nella costruzione della casa". Così argomentando, tuttavia, la convenuta continua a dare per certa la propria tesi, ma non si confronta minimamente con le motivazioni del Pretore. Ripete che la cartella ipotecaria a lei consegnata garantiva "probabilmente (...) l'ammontare dell'operazione immobiliare di cui al mappale n. 539" (memoriale, pag. 8 in alto), ma non indica quanto essa abbia concretamente investito né in che modo. Anzi, essa non accenna nemmeno alle eventuali risultanze istruttorie che contraddirebbero le deduzioni del Pretore, secondo cui la citata cartella ipotecaria garantiva un eventuale debito in conto corrente destinato all'esercizio di attività commerciali, sebbene in pratica alla morte del testatore non garantisse più nulla, il saldo del conto essendo in attivo di fr. 3618.68. Carente di motivazione, al proposito l'appello si rivela finanche inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). II. Sull'appello adesivo

E. 7

L'attrice rimprovera al Pretore di avere computato tra gli attivi della successione il saldo di un libretto "di deposito anziani" (n. 902.015.0) intestato al defunto presso la Banca _____ di Locarno il 5 giugno 1990, di fr. 14 845.71, mentre nell'asse ereditario andava calcolato il saldo del libretto l'8 giugno 1990 (fr. 15 380.71), dovendosi aggiungere fr. 535.– accreditati quel medesimo giorno in seguito all'erogazione di una rendita "verosimilmente dell'AI" (memoriale, punto 7.1 con rinvio all'allegato conclusivo, pag. 12 in alto). Il Pretore ha sorvolato la questione. Dagli atti risulta che, effettivamente, sul libretto di deposito è pervenuto l'8 giugno 1990 (tre giorni dopo la morte del titolare) un versamento periodico di fr. 535.–, com'era avvenuto anche il 9 gennaio, il 6 febbraio, il 7 marzo, il 6 aprile e il 7 maggio 1990 (documenti trasmessi al Pretore il 25 luglio 2000 dal

_____, richiami “III”) . La convenuta nulla obietta al proposito, salvo affermare che l'attrice dev'essere rinviata a far valere la sua pretesa “nell'ambito di un'eventuale azione di scioglimento della comunione ereditaria” (osservazioni all'appello adesivo, pag. 2). Quest'ultima argomentazione è fuori luogo, ove appena si consideri che non può sussistere comunione ereditaria su un libretto ormai estinto il 27 novembre 1990. Per di più, l'azione dell'art. 522 cpv. 1 CC consente di ottenere che le disposizioni del defunto eccedenti la porzione disponibile siano “ridotte alla giusta misura”, non solo che l'erede legittimario venga a trovarsi contro la sua volontà in una comunione ereditaria di cui debba ancora chiedere lo scioglimento. Ciò posto, l'appellante adesiva sottolinea a ragione che il versamento di fr. 535.– giunto sul noto libretto di deposito l'8 giugno 1990 doveva pertenerne alle spettanze del defunto, trattandosi di una rendita periodica cui il beneficiario aveva diritto. Tant'è che il successivo versamento di fr. 535.–, intervenuto il 6 luglio 1990, risulta essere stato stornato il 25 luglio successivo. Non però quello dell'8 giugno 1990, entrato a far parte così del compendio ereditario. Ne segue che il saldo attivo del libretto da calcolare ai fini della porzione legittima ammonta non a fr. 14 845.71, bensì a fr. 15 380.71.

E. 8

L'appellante adesiva si duole altresì che il Pretore abbia compensato la sostanza mobiliare della successione, calcolata in fr. 5480.50 una volta dedotti i debiti (fr. 6015.51 tenendo conto dei fr. 535.– evocati al considerando che precede) con un credito equivalente avanzato dalla convenuta per avere assicurato in larga misura il mantenimento di _____ sull'arco di molti anni. “Benché l'autorità fiscale abbia fissato a fr. 30 000.– l'ammontare del sostentamento offerto dalla convenuta al suo convivente” – ha soggiunto il Pretore – “lo stesso non può essere qui precisato, poiché non vi sono negli atti di causa sufficienti elementi oggettivi in merito. A prescindere da una sua precisa indicazione, questo giudice ritiene tuttavia giustificato considerare azzerato l'attivo successorio mobiliare (...) per tenere conto in qualche modo di questa contropotesa” (sentenza, pag. 13). Secondo l'attrice la compensazione ammessa dal Pretore è arbitraria, sia perché la convenuta non ha recato alcuna prova dei fr. 30 000.– da lei fatti valere, mentre _____ era professionalmente attivo e non abbisognava di assistenza, sia perché costei si è vista ricompensare per il sostegno fornito durante la convivenza con un diritto di abitazione e di usufrutto a vita sulla particella n. 539, oltre che con l'attribuzione della quota ereditaria disponibile (memoriale, punto 7.2). Al riguardo la convenuta, una volta ancora, nulla obietta, tranne ripetere che l'attrice va rinviata a far valere la pretesa nell'ambito dell'eventuale scioglimento della comunione ereditaria, mentre – come detto – la spettanza dell'erede legittimaria va definita già in esito all'azione di riduzione. Ora, che la pretesa di fr. 30 000.– prospettata dalla convenuta sia confortata dal solo apprezzamento dell'autorità fiscale è indiscusso. Nell'ambito di un processo civile ciò non basta tuttavia per dimostrare il credito, né la legge istituisce parametri di equità (art. 4 CC) che in circostanze siffatte consentirebbero di scostarsi da un giudizio a termini di diritto (si vedano, nel caso inverso, gli art. 474 cpv. 2 e 606 CC). Mancando seri elementi di valutazione e concreti indizi sull'entità delle prestazioni assicurate a _____, la pretesa della convenuta non può essere posta a debito della successione nemmeno nella misura – puramente equitativa – riconosciuta dal primo giudice. L'attivo mobiliare dell'eredità va quindi accertato, una volta dedotti i debiti relitti (non contestati), in fr. 6015.51.

E. 9

Sulla consistenza del deposito titoli (fr. 188 473.– il 31 dicembre 1989, che il Pretore ha ritenuto non sufficientemente comprovata) l'attrice dichiara di non appellare (memoriale, punto 8). Ciò non significa ancora, tuttavia, che l'appello meriti totale accoglimento. La porzione legittima dell'attrice non ammonta infatti all'intero saldo della sostanza mobiliare riguardante l'eredità, ma a tre quarti (art. 471 n. 1 CC). La sua pretesa va accolta perciò fino a concorrenza di fr. 4511.65 con interessi al 5% dal giorno in cui la petizione è stata consegnata alla cancelleria della Pretura (21 settembre 1999). III. Sugli oneri processuali e le ripetibili

E. 10

L'appellante principale contesta il dispositivo sulla tassa di giustizia (fr. 5000.–), le spese (fr. 2200.–) e le ripetibili di prima sede, che il Pretore ha posto per un quinto a carico dell'attrice e per il resto a carico della convenuta medesima, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 15 000.– per ripetibili ridotte. Sostiene che il Pretore avrebbe dovuto addebitare tutti gli oneri processuali all'attrice e che, nella peggiore delle ipotesi, il suo grado di soccombenza non eccedeva il 69.02% (memoriale, punto 8). Nella misura in cui reputa che tutti gli oneri processuali andasse ro a carico dell'attrice (alle ripetibili il memoriale nemmeno accenna), la convenuta non ne spiega lontanamente le ragioni. L'art. 148 cpv. 2 CPC prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, “può ripartire parzialmente o per intero fra le parti, le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili”. Quali “giusti motivi” imponessero in concreto di addebitare all'attrice l'intera tassa di giustizia e le spese non è dato di comprendere. Privo di motivazione, al proposito l'appello va dunque dichiarato improponibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Nella misura in cui la convenuta fa valere che il suo grado di soccombenza non eccedeva il 69.02%, l'appello è una volta ancora irricevibile. Il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 413 550.– (fr. 337 500.– per la particella n. 539, fr. 76 050.35 chiesti dall'attrice in liquidazione dell'attivo mobiliare). L'attrice vedendosi attribuire per lo meno la proprietà comune sulla particella n. 539, la convenuta risultava sconfitta per un buon 80% (sentenza, pag. 14 in alto). Invano si cercherebbe di sapere nell'appello come l'interessata calcoli il suo grado di soccombenza nel 69.02%. Ne discende, una volta di più, l'irricevibilità del rimedio.

E. 11

Gli oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono a loro volta il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). Vanno posti quindi a carico della convenuta per quanto attiene all'appello principale, destinato all'insuccesso. Sono addebitati invece in proporzione all'esito del giudizio per quel che è dell'appello adesivo, nell'ambito del quale l'attrice esce vittoriosa per tre quarti. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l'appello principale è respinto. 2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in : a) tassa di giustizia fr. 2500.– b) spese fr. 50.– fr. 2550.– sono posti a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 9000.– per ripetibili. 3. L'appello adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato: AP 1 è condannata a versare a CO 1 la somma di fr. 4511.65 con interessi al 5% dal 21 settembre 1999. Ogni ulteriore richiesta è respinta. 4. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti per un quarto a carico dell'attrice e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 600.– per ripetibili ridotte. 5. Intimazione: – ; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione

di Locarno Campagna. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.